

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 N° 96 del 24/02/2025

|  |                   |             |                                       |
|--|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>Struttura proponente:</b> AREA BIODIVERSITA' E SPERIMENTAZIONE  |                   |             | <b>Proposta n. 477 del 18/02/2025</b> |
| <b>CODICE CRAM:</b> DG.005.  | <b>Ob. Funz.:</b> | <b>CIG:</b> | <b>CUP:</b>                           |
| <b>Oggetto:</b> Approvazione dell'Accordo Operativo ARSIAL – CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) per il supporto alla ricerca di dati di rischio di malattie delle colture, nell'ambito del progetto di ricerca "AgriDigit – MISFITS (Modellistica fitosanitaria) Servizi di modellistica previsionale per patogeni delle produzioni agricole" - Estensione del progetto AgriDigit – AgroModelli e AgriInfoMIPAAF, (CUP C33C23000330001). |                   |             |                                       |

**ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**

**NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Funzionario Istruttore</b>        |                                       |
| <i>Data 20/02/2025</i>               | <i>Firma Paolini Monia</i>            |
| <b>Responsabile P.O.</b>             |                                       |
| <i>Data 24/02/2025</i>               | <i>Firma Pica Giovanni</i>            |
| <b>Responsabile del procedimento</b> |                                       |
| <i>Data 24/02/2025</i>               | <i>Firma Pica Giovanni</i>            |
| <b>Dirigente di AREA</b>             |                                       |
| <i>Data 24/02/2025</i>               | <i>Firma Presicce Giorgio Antonio</i> |

**OGGETTO:** Approvazione dell'Accordo Operativo ARSIAL – CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) per il supporto alla ricerca di dati di rischio di malattie delle colture, nell'ambito del progetto di ricerca "AgriDigit – MISFITS (Modellistica fitosanitaria) Servizi di modellistica previsionale per patogeni delle produzioni agricole" - Estensione del progetto AgriDigit – AgroModelli e AgriInfoMIPAAF, (CUP C33C23000330001).

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77 con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Biodiversità e Sperimentazione presso la sede centrale di ARSIAL al dott. Giorgio Antonio Presicce (a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età);
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, è stato, altresì, disposto di confermare le deleghe gestionali già attribuite ai Dirigenti ARSIAL con Determinazioni del Direttore Generale n. 643/RE/2023 e n. 42/2024, per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 ARSIAL,

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che ARSIAL e CREA hanno stipulato un Accordo Quadro generale di collaborazione ex art. 15, Legge 241/1990, (Repertorio ARSIAL n. 01/2024 del 4/1/2024) di durata quinquennale;

PREMESSO che il CREA è titolare del progetto di ricerca "*AgriDigit – MISFITS (Modellistica fitosanitaria) Servizi di modellistica previsionale per patogeni delle produzioni agricole*" - Estensione del progetto AgriDigit – AgroModelli e AgriInfoMIPAAF, (CUP C33C23000330001);

PREMESSO che per la realizzazione della attività del Task 3.1 "*Calibrazione dei modelli previsionali con dataset progressi*", del progetto MISFITS il CREA, ha raccolto e digitalizzato i dati cartacei o digitali dagli archivi dei servizi fitosanitari (o agenzie di servizio regionali e di altre entità giuridiche ammesse che collaborano con i servizi fitosanitari).

PREMESSO che tale attività riguarderà principalmente vite e/o pomodoro, a seconda della disponibilità dei dati, oppure quella dei dati di comparsa di malattia delle stagioni 2024 e 2025, secondo il programma indicato nell'allegato tecnico che è parte integrante della presente convenzione di collaborazione, al fine di sviluppare nuovi servizi di supporto alle decisioni per l'applicazione della produzione integrata;

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha demandato ad ARSIAL la partecipazione al progetto (rif. nota Regione LAZIO del 16/4/2024 prot. 512803 acquisita in ARSIAL con prot. 2024/7716);

CONSIDERATO che ARSIAL gestisce il servizio agrometeorologico regionale (SIARL) e nelle proprie aziende dimostrative sperimentali svolge attività di monitoraggio ai fini dell'applicazione delle strategie di difesa integrata, anche allo scopo di supportare la Regione Lazio nell'attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo n.150/2012 che attua la Direttiva n.128/2009 e ss. mm. ii. in base alle quali dal 2014 è obbligatoria l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio dei parassiti delle piante coltivate;

CONSIDERATO che ARSIAL, nell'ambito del progetto di ricerca "*AgriDigit – MISFITS (Modellistica fitosanitaria) Servizi di modellistica previsionale per patogeni delle produzioni agricole*" - Estensione del progetto AgriDigit – AgroModelli e

AgriInfoMIPAAF si impegna a scambiare con il CREA eventuali rilievi di malattie di vite e/o pomodoro disponibili in archivio, oltre che ad implementare il database/piattaforma per l'annata solare 2025;

CONSIDERATO che per tale attività, è riconosciuto al ARSIAL a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo pari ad € 4.933,21.=

ACQUISITO il parere dall'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso

VISTO IL CUP C33C23000330001;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento dott. Giovanni PICA;

SU PROPOSTA formulata dal dirigente dell'Area Biodiversità e Sperimentazione a seguito dell'istruttoria compiuta dall'istruttore amministrativo dott.ssa Monia Paolini.

## D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI APPROVARE l'ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, con il CREA per il supporto alla ricerca di dati di rischio di malattie delle colture nell'ambito del Progetto di Ricerca "AgriDigit – MISFITS (Modellistica fitosanitaria) Servizi di modellistica previsionale per patogeni delle produzioni agricole" Estensione del progetto AgriDigit – AgroModelli e AgriInfoMIPAAF, (CUP C33C23000330001)

| Soggetto a pubblicazione |      |    |    | Tabelle    |            |         | Pubblicazione documento |    |
|--------------------------|------|----|----|------------|------------|---------|-------------------------|----|
| Norma/e                  | Art. | c. | l. | Tempestivo | Semestrale | Annuale | Si                      | No |
| D.lgs 33/2013            | 23   | 1  |    |            | X          |         | X                       |    |

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 "Accordi fra pubbliche amministrazioni"

Per il supporto alla ricerca di dati di rischio di malattie delle colture

nell'ambito del Progetto di Ricerca "AgriDigit - MISFITTS (Modellistica fitosanita-

ria) Servizi di modellistica previsionale per patogeni delle produzioni agricole"

Estensione del progetto AgriDigit - AgroModelli e AgriInfoMIPAAF, (CUP

C33C23000330001),

TRA

**l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio** (di

seguito indicato **ARSIAL**) Partita IVA 0838391003, avente sede in via Via Rodolfo

Lanciani n. 38 - 00162 Roma (RM), rappresentata dal Dirigente Giorgio Maria Pre-

sicce, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, PEC:

[arsial@pec.arsialpec.it](mailto:arsial@pec.arsialpec.it)

ed

**il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria** (di

seguito indicato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente se-

de in via della Navicella n. 2-4 - 00184 Roma (RM), rappresentato dal Direttore

Generale del CREA, Avv. Maria Chiara Zaganelli, nominata con Decreto Presidenziale

n. 94867 del 30/10/2024, e delegata alla sottoscrizione degli Accordi di collabo-

razione ex art. 15 L. 241/90 tra il CREA ed altre Amministrazioni pubbliche con

Delibera n. 4/2024, assunta nella seduta del Consiglio di amministrazione del 2

maggio 2024, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, PEC:

[crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it); [aa@pec.crea.gov.it](mailto:aa@pec.crea.gov.it)

Di seguito ARSIAL e CREA saranno anche indicati singolarmente come "Parte" e col-

lettivamente come "Parti" del presente accordo, di seguito "Accordo".

Premesso che:

- la Regione Lazio ha demandato ad ARSIAL la partecipazione al progetto

(rif. nota Regione LAZIO del 16/4/2024 prot. 512803 acquisita in ARSIAL

con prot. 2024/7716).

- ARSIAL gestisce il servizio agrometeorologico regionale (SIARL) e nelle

proprie aziende dimostrative sperimentali svolge attività di monitoraggio

fitosanitario ai fini dell'applicazione delle strategie di difesa integra-

ta, anche allo scopo di supportare la Regione Lazio nella attuazione di

quanto previsto dal Decreto legislativo n.150/2012 ss.mm. ii che attua la

Direttiva 2009/128/CE e ss. mm. ii. in base alle quali dal 2014 è obbliga-

toria l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio dei paras-

siti delle piante coltivate;

- Il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato

all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigila-

to dall'attuale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e

delle foreste - MASAF (ex Ministero per le politiche agricole, alimentari,

forestali e del turismo), istituito con Decreto Legislativo in data 29 ot-

tobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23

dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo,

ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia

scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità

istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collabo-

razione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuri-

diche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordi-

namento vigente;

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pub-

bliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in col-

laborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano,

in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della

medesima legge;

un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con

altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza

pubblica di scelta del contraente;

i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, quali osservatori fito-

sanitari regionali, o altri organismi regionali, agenzie/fondazioni, cui la legge

ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti fra

cui il monitoraggio fitosanitario e altre attività volte a supportare la applica-

zione della difesa integrata delle colture, come previsto nel fornire servizi di

supporto alle decisioni per l'applicazione delle strategie di difesa integrata co-

me previsto dal Decreto legislativo n.150/2012 ss. mm. ii. che attua la Direttiva

2009/128/CE e ss. mm. ii. ed il successivo piano d'Azione Nazionale sull'uso so-

stenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) che, dal 1° gennaio 2014, prevede

l'applicazione obbligatoria di tecniche di prevenzione e monitoraggio dei parassi-

ti delle piante coltivate, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e

prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della

ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in

numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta

essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati

e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili, a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle Parti;

ARSIAL e CREA, alla luce di quanto sopra, hanno già stipulato un accordo quadro di collaborazione ex art. 15, Legge 241/1990, (Repertorio ARSIAL n. 01/2024 del 4/1/2024) di durata quinquennale, all'interno del quale è inclusa anche la materia oggetto del presente Accordo;

per la realizzazione della attività del Task 3.1 "Calibrazione dei modelli previsionali con dataset pregressi", del progetto MISFITTS il CREA, sulla base delle collaborazioni con i servizi fitosanitari delle regioni negli anni precedenti entro AgriDigit, è stato previsto di proseguire l'attività di raccolta e digitalizzazione dei dati cartacei o digitali dagli archivi dei servizi fitosanitari (o agenzie di servizio regionali e di altre entità giuridiche ammesse che collaborano con i servizi fitosanitari), in formati predefiniti. Tale attività riguarderà principalmente su vite e pomodoro (anni 2018-2023), a seconda della disponibilità dei dati, oppure quella dei dati di comparsa di malattia delle stagioni 2024 e 2025", secondo il programma indicato nell'allegato tecnico (All. 1) che è parte integrante della presente convenzione di collaborazione. Queste attività hanno il fine comune di sviluppare nuovi servizi di supporto alle decisioni per l'applicazione della produzione integrata.

Dato atto che:

la convenzione è conforme a quanto previsto dall'ANAC con parere della Funzione Consultiva del 17/01/2024 n. 66, che rinvia le prescrizioni già previste in passato dall'art. 5 comma 6 del D. Lgs 50/2016 e in linea generale dall'art. 15 della L. 241/90, nonché alle prescrizioni previste dall'art. 7 comma 4 del D. Lgs

36/2023 che dispone l'esclusione dal campo applicativo del nuovo codice degli appalti qualora vengano rispettate le condizioni in esso disposte;

le Parti sono entrambe qualificabili anche come stazioni appaltanti, e danno atto di non operare sul mercato aperto in relazione alle attività interessate dal presente Accordo e collaborano mettendo sinergicamente in comune conoscenze e risorse, anche per realizzare un risparmio di spesa che non sarebbe verosimilmente possibile conseguire altrimenti.

Il CREA ritiene di poter procedere con ARSIAL alla stipula del presente Accordo ai sensi dell'art. 15 Legge n. 241 del 7 agosto 1990, per disciplinare le modalità di svolgimento delle attività, le tempistiche, il rimborso delle spese e ogni altro adempimento connesso alla realizzazione del Progetto "AgriDigit - MISFITS".

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate e gli allegati costituiscono parte integrante di questo Accordo e si considerano integralmente trascritte nello stesso.

#### Art. 2 - Finalità dell'Accordo

Il CREA e ARSIAL con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con un focus specifico sullo sviluppare e fornire nuovi servizi di supporto alle decisioni per l'applicazione delle strategie di difesa integrata, come previsto dal Decreto legislativo n.150/2012 ss.mm. ii che attua la Direttiva 2009/128/CE ss.mm. ii ed il successivo piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) che, dal 1° gennaio 2014, prevede

l'applicazione obbligatoria di tecniche di prevenzione e monitoraggio dei parassiti delle piante coltivate.

Le modalità attuative del Progetto sono descritte nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le Parti si impegnano ad adottare come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili, nell'ambito delle rispettive competenze e come meglio di seguito specificato, le proprie risorse, sia in termini finanziari che professionali, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

#### Art. 3 - Responsabili dell'Accordo

I Responsabili dell'attività per ARSIAL saranno il dott. Giovanni Pica e la dott.ssa Sandra Di Ferdinando; i Responsabili dell'attività per il CREA saranno la dott.ssa Luisa Maria Manici ed il dott. Simone Ugo Maria Bregaglio del CREA Agricoltura e Ambiente (anche CREA-AA).

#### Art. 4 - Attività ed impegni reciproci delle Parti

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, il CREA e l'ARSIAL si impegnano vicendevolmente a raccogliere, organizzare e digitalizzare dati di monitoraggio fitosanitario in archivio (2018-2023), e scambiare elaborati (inclusi modelli di previsione) di rischi di malattia di vite e pomodoro disponibili in archivio, o relativi alle sole annate 2024 e 2025, svolgendo diligentemente tutte le attività previste, articolate e dettagliate nell'Allegato 1 - Capitolato tecnico, ivi allegato.

#### Art. 5 - Modalità di rimborso spese e rendicontazione

In relazione alla esecuzione delle attività di cui all'Accordo, è riconosciuto ad ARSIAL a titolo di mero rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo pari ad euro 4.933,21 (quattromilanovecento-

trentatre/21). Tale rimborso verrà erogato, una volta concluso il presente Accordo di collaborazione, con bonifico intestato a Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio presso la Banca Popolare del Lazio, agenzia 2 di Velletri ed IBAN IT82K0510439499CC0090530547 indicando nella causale 'Accordo di collaborazione MISFITS - DG.005 CUP C33C23000330001'.

L'importo rimborsabile è soggetto a rendicontazione, e sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, pertanto, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.

Gli importo saranno computati in termini di disponibilità delle proprie strutture, attrezzature e mezzi impiegati per lo svolgimento delle attività sottese al presente Accordo.

Art. 6 - Codice unico di progetto ("CUP") e tracciabilità dei pagamenti e flussi finanziari

Per le spese relative all'attuazione delle attività del presente Accordo si osserva quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In osservanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", al Progetto AgriDigit - MISFITS sopraccitato è inoltre assegnato il seguente CUP: C33C23000330001.

In analogia a quanto stabilito in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è inoltre previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 il CUP.

Le operazioni effettuate ai sensi del presente accordo non sono soggette a I.V.A.

come previsto ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 633/72.

#### Art. 7 - Obblighi di riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte. L'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio.

#### Art. 8 - Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

#### Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno in egual misura di proprietà di entrambe le Parti, che potranno pubblicare o presentare in relazioni o documenti di qualsiasi tipo i risultati conseguiti, citando con opportuni riferimenti la collaborazione instaurata con il presente Accordo.

#### Art. 10 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo dell'Accordo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata massima di 8 (otto) mesi, e comunque, non oltre i termini temporali del progetto che, salvo proroghe, si concluderà a dicembre 2025. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza naturale dell'Accordo, convenendo alla stipula di un nuovo accordo scritto.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

#### Art. 11 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano, per parte propria e per il personale di cui ciascuna è responsabile, a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" Reg. (UE) n. 679/2016 nonché all'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

#### Art. 12 - Responsabilità civile verso terzi

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei

rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere limitatamente alle specifiche attività di competenza di ciascuna. Ciascuna Parte garantisce, altresì, per sé e per il personale di cui è responsabile ed assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo, che gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Le Parti utilizzeranno la massima diligenza e le necessarie cautele al fine di evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, alle cose, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il personale delle Parti sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nell'ente ospitante. Il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al personale dell'altro ente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

#### Art. 13 - Diritto di recesso

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico, o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione, o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi tramite PEC ai seguenti indirizzi:

per ARSIAL: [arsial@pec.arsialpec.it](mailto:arsial@pec.arsialpec.it)

per il CREA: [crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it); [aa@pec.crea.gov.it](mailto:aa@pec.crea.gov.it)

Il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini

di risultati e il CREA si impegna a corrispondere ad ARSIAL l'importo delle spese

sostenute, impegnate e documentalmente provate fino al momento dell'anticipata ri-

soluzione del rapporto.

#### Art. 14 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del pre-

sente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale con bonario

componimento, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrati-

vo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010. Inoltre,

le Parti scelgono e convengono sin d'ora che, per tutte le controversie relative

alla presente Convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

#### Art. 15 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leg-

gi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli,

riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

#### Art. 16 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto

dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L.

241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del

D.P.R. n.131/86.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese

di bollo del presente atto (euro 16,00 ogni 4 pagine) verranno assolte dal CREA in

maniera virtuale - ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata

dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio Gestioni Tributi.

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis,  
della legge n. 241/1990, in difetto di contestualità spazio/temporale e successi-  
vamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore  
ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

|   |   |
|---|---|
| Per il Consiglio per la ricerca in<br>agricoltura e l'analisi dell'economia<br>agraria - CREA | Per l'Agenzia Regionale per lo Svi-<br>luppo e l'Innovazione<br>dell'Agricoltura del Lazio - ARSIAL |
| Il Direttore Generale del CREA  | il Dirigente di ARSIAL  |
| Maria Chiara Zaganelli  | Giorgio Maria Presicce  |

Allegati: 1 - Capitolato Tecnico

Allegato 1 - Capitolato Tecnico.

NOTA TECNICA convenzione di collaborazione ex art. 15 FINALIZZATO ALLA FORNITURA

DI DATASET DI PROVE SPERIMENTALI SU PATOLOGIE DI COLTURE AGRARIE E CONDIVISIONE DI

ARCHIVI DI BOLLETTINI DI DIFESA INTEGRATA.

Premesso che il CREA-AA all'interno del task 3.3. del progetto AgriDigit dal tito-

lo "Sviluppo di un prototipo di servizio per il supporto decisionale e per il mo-

onitoraggio del livello di rischio di avversità biotiche" ha intrapreso una colla-

borazione su aspetti di modellistica fitosanitaria e monitoraggio delle malattie

delle colture con i Servizi fitosanitari, le Agenzie di sviluppo rurale Regionali

o altre figure coinvolte dalle regioni nel servizio di supporto alla ricerca og-

getto del presente. In base alla disponibilità dei dati, ad ogni contraente viene

chiesto di fornire quanto segue:

1. Dati relativi alla difesa integrata e biologica (almeno per le colture la vite

ed il pomodoro) erogati a supporto degli agricoltori relativi agli anni 2018-

2023 in forma digitalizzata come da indicazioni CREA.

2. per chi non abbia i dati sopra indicati disponibili, si chiede di fornire in

forma digitalizzata i dati di rischio di malattia raccolti nelle stagioni pro-

duuttive 2024 e 2025 ai fini del supporto alla difesa integrata e biologica in

regione.